

legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995,

n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA**

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e al-

l'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(*Disposizioni in materia di IVA*).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione

delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio

zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 4.550 miliardi;
- 2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

- 1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività

culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 6 miliardi;
- 2000: — 6 miliardi;
- 2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 68 miliardi;
- 2000: — 68 miliardi;
- 2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'arti-

colo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 100 miliardi;
- 2000: — 100 miliardi;
- 2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 400 miliardi;
- 2000: — 300 miliardi;
- 2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 — sezione 6)

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 22.

*(Monitoraggio dei flussi di cassa
per l'istruzione pubblica e l'università).*

1. Al fine di garantire che la spesa statale per l'istruzione cresca nel triennio

1999-2001 secondo i tassi di crescita programmati, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede al monitoraggio delle spese sostenute dagli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed al controllo dei relativi flussi di cassa. L'attività di monitoraggio è altresì estesa all'applicazione dei decreti ministeriali attuativi delle norme relative al controllo del numero dei dipendenti del comparto scuola, anche sotto l'aspetto finanziario.

2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 1999 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati dal conto consuntivo 1997, incrementati del 6 per cento. Per gli anni 2000 e 2001 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo definito per l'anno precedente, incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Analogamente si procede per i conservatori, le Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. Sono esclusi dai vincoli di cui al presente comma gli effetti di cassa derivanti da contributi e finanziamenti non provenienti dal bilancio dello Stato.

3. I criteri e le modalità per le erogazioni di cassa di cui al comma 2, le modalità attuative del monitoraggio, la determinazione della base di riferimento delle medesime erogazioni ed il controllo dei relativi flussi di cassa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle specifiche esigenze e degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le istituzioni scolastiche.

4. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche il pieno espletamento delle loro funzioni in relazione all'attribuzione dell'autonomia scolastica, a decorrere dall'anno 2002 con apposito regolamento, da emanare con decreto del Ministro della

pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è ridefinita la materia di cui ai commi 2 e 3.

5. Al fine di sperimentare per uno o più provveditorati agli studi e per alcune istituzioni scolastiche una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i trasferimenti effettuati dal Ministero della pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti, l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattico, nonché le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento, costituiscono la dotazione finanziaria di istituto, che può essere utilizzata senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione integrativa. Con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche coinvolti nella sperimentazione, nonché le modalità attuative della stessa.

6. Le somme disponibili nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria a favore dei singoli provveditorati agli studi, non erogate al 31 dicembre di ciascun anno alle istituzioni scolastiche, sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni medesime.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano in ragione dei rispettivi ordinamenti di autonomia e dell'autofinanziamento del settore scolastico.

8. All'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da: « con contratti di durata annuale » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « con contratti rinnovabili per non

oltre un triennio, per un numero massimo di trenta unità. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente è integrato di ulteriori dieci unità da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione ».

9. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i trasferimenti statali alle università continuano ad essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti.

10. A decorrere dal 1° luglio 1999 tutte le entrate dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non sono versate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti. Le contabilità speciali ad essi intestate sono progressivamente chiuse al momento dell'esaurimento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999.

11. I tesorerieri degli enti di cui al comma 10 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal presente articolo. In caso di inadempienza si applica la penalità di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

12. Sino al 31 dicembre 2000 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il controllo del fabbisogno finanziario delle università di cui all'articolo 51 della medesima legge n. 449 del 1997.

13. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti pubblici, nonché l'elaborazione dei conti delle pubbliche amministrazioni in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: , tenendo conto delle necessarie deroghe da prevedersi nella formazione delle classi nelle zone di montagna.

22. 1 (ex 23. 12). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono disposte aggiungere le seguenti: in proporzione alle contribuzioni, ai fini delle entrate fiscali, delle rispettive regioni di appartenenza e.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.

22. 2 (ex 23. 13). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: 6 con la seguente: 6,008.

22. 3 Malavenda.

Seguono altri 100 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: 6 con la seguente: 6,1.

22. 104 Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un punto con le seguenti: 1.024.

22. 105 Malavenda.

Seguono altri 88 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un punto con le seguenti: 1.001.

22. 194 Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

22. 195. Malavenda.

Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: sono esclusi dai vincoli al presente comma le spese atte a favorire il trasporto, l'insediamento, l'assistenza e l'utilizzo di tecnologie avanzate per disabili.

22. 196 (ex 23. 3). Guidi.

Sopprimere il comma 3.

22. 197 (ex 23. 4). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, sopprimere le parole: emanati sentito il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

22. 198. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le seguenti: entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

22. 199. (ex 23. 15). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sostituire le parole da: e degli obiettivi fino alla fine del comma con le seguenti: . In particolare, le erogazioni di cassa di cui al comma 2 devono essere proporzionate alle contribuzioni, ai fini delle entrate fiscali, delle rispettive regioni di appartenenza.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.

22. 200 (ex 23. 14). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sopprimere le parole: tra le istituzioni scolastiche.

22. 201 Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

* **22. 202** (ex 23. 28). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 4.

* **22. 203** (ex 23. 35). Aprea.

Sopprimere il comma 4.

* **22. 204** (ex 23. 5). Sbarbati, Mazzochin, Manca, Errigo.

Al comma 4, sopprimere le parole da: in relazione, fino a: l'autonomia scolastica.

22. 205 Malavenda.

Al comma 4, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2100.

22. 206. Malavenda.

Seguono altri 35 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 4, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2086.

22. 242 Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole da: di concerto, a: programmazione economica.

22. 243 Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

* **22. 244** (ex 23. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 5.

* **22. 245** (ex 23. 31). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua con proprio decreto tra le istituzioni scolastiche, quelle che, a partire dal 1° gennaio 1999 saranno oggetto di sperimentazione di una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse finanziarie. I trasferimenti effettuati dal ministero della pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattico, nonché le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento costituiscono la dotazione finanziaria

senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione integrativa. Le Istituzioni scolastiche destinatarie sono individuate secondo criteri dimensionali raggiunti anche con accordi di rete tra scuole di ogni ordine e grado appartenenti al medesimo ambito territoriale, che consentano una gestione unitaria delle dotazioni finanziarie. La sperimentazione della gestione finanziaria è subordinata alla deliberazione del consiglio o dei consigli di istituto destinatari. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 14, della legge 16 marzo 1997, n. 59 in merito all'emanazione, entro il 1° settembre 2000, delle istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse per tutte le Istituzioni scolastiche autonome.

22. 246 (ex 23. 34). Aprea.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: Al fine di sperimentare , fino a: risorse disponibili.

22. 247 (ex 23. 6). Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: risorse disponibili aggiungere le seguenti: , sia ordinarie che perequative,.

22. 248 (ex 23. 16). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1999.

22. 249 Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1999 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

22. 250 Malavenda.

Seguono altri 105 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1999 con le seguenti: 1° gennaio 2002.

22. 356 Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: brevi.

22. 357 Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: il funzionamento amministrativo e didattico.

22. 358 Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: dotazione finanziaria di istituto aggiungere le seguenti: , stabilita in proporzione alle contribuzioni, ai fini delle entrate fiscali, delle rispettive regioni di appartenenza,.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.

22. 359 (ex 23. 17). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità.

* **22. 360** (ex 23. 29). Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità.

* **22. 361** Malavenda.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Detta somma va aumentata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 rispettivamente di 170, 220 e 340 miliardi.

Conseguentemente, all'A.C. 5266-bis, alla tabella A, voce Ministero della pubblica istruzione, variare gli stanziamenti dei seguenti importi:

1999: — 340.000;

2000: — 340.000;

2001: — 340.000.

22. 362 (ex 23. 26). Villetti, Albertini, Boselli, Brancati, Ceremigna, Crema, Sergio Fumagalli, Schietroma, Spini.

Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Detta somma va aumentata per ciascuno degli anni 2000 e 2001 rispettivamente di 220 e 340 miliardi.

Conseguentemente, all'A.C. 5266-bis, alla tabella A, voce Ministero della pubblica istruzione, variare gli stanziamenti dei seguenti importi:

1999: —;

2000: — 340.000;

2001: — 340.000.

22. 363 (ex 23. 36). Villetti, Albertini, Boselli, Brancati, Ceremigna, Crema, Sergio Fumagalli, Schietroma, Spini, Pittella.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

22. 364. (ex 23. 7). Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: emanati sentito, fino a: programmazione economica.

22. 365 Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: del bilancio e della programmazione economica, *aggiungere le seguenti:* rispettando un criterio di equità di distribuzione territoriale.

22. 366 (ex 23. 30). Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: sono individuati, *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto di un'equa distribuzione territoriale.

22. 367 (ex 23. 30). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché le modalità attuative della stessa.

22. 368 Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 1° agosto.

22. 369 Malavenda.

Seguono altri 27 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre *con le seguenti:* 29 agosto.

22. 397 Malavenda.

Al comma 6, abrogare da: nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni medesime.

22. 398 Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

22. 399 Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Bono.

Sopprimere il comma 8.

* **22. 400** (ex 23. 32). Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Bono.

Sopprimere il comma 8.

* **22. 401** Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

* **22. 402** (ex 23. 2). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: con contratti rinnovabili *fino alla fine del comma con le seguenti:* con contratti annuali rinnovabili per non più di una volta, per un numero massimo di trenta unità. Entro il 30 dicembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente comma, indicando altresì i titoli professionali valutati ai fini della nomina. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998 e di lire tre miliardi in ragione d'anno nel triennio 1999-2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione.

22. 403 (ex 23. 19). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: non.

22. 404 Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: un triennio, *con le seguenti:* un quarantennio.

22. 405 Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: trenta, con la seguente: tre.

22. 406 Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: dall'anno 1999 con le seguenti: dal 31 dicembre 1999.

22. 407 Malavenda.

Seguono altri 29 emendamenti recanti date diverse.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: dall'anno 1999 con le seguenti: dal 1° dicembre 1999.

22. 437 Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: 10 con la seguente: 2.

22. 438 Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: 3 miliardi con le seguenti: 3 milioni.

22. 439 Malavenda.

Seguono altri 49 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: 3 miliardi con le seguenti: 52 milioni.

22. 489 Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole: di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e.

22. 490 Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: 4 miliardi con le seguenti: 50 milioni.

22. 491 Malavenda.

Seguono altri 49 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: 4 miliardi con le seguenti: 99 milioni.

22. 541. Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole: di lire un miliardo per l'anno 2001.

22. 542. Malavenda.

Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: 99 milioni.

22. 543. Malavenda.

Seguono altri 49 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: 50 milioni.

22. 593. Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 31 ottobre.

22. 594. Malavenda.

Seguono altri 29 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 1 ottobre.

22. 626. Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: alle università aggiungere le seguenti: , proporzionati alle contribuzioni, ai fini delle entrate fiscali, delle rispettive regioni di appartenenza,.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.

22. 627 (ex 23. 20). Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti.

22. 628 (ex 23. 21). Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 10.

22. 629 Malavenda.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 31 ottobre.

22. 630 Malavenda.

Seguono altri 25 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 3 ottobre.

22. 658 Malavenda.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: al 30 giugno 1999.

22. 659 Malavenda.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 ottobre.

22. 660 Malavenda.

Seguono altri 28 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 1° ottobre.

22. 706. Malavenda.

Al comma 11, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 1° novembre.

22. 707. Malavenda.

Seguono altri 28 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 11, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 novembre.

22. 737. Malavenda.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: modificata moltiplicandola per il coefficiente 0,001.

22. 738. Malavenda.

Seguono altri 96 emendamenti recanti aggiunte di diversa entità.

Seguono altri 96 emendamenti recanti aggiunte di diversa entità.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: modificata moltiplicandola per il coefficiente 0,098.

22. 835. Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

22. 836 Malavenda.

COMPENSAZIONE**COMPENSAZIONE DEL GRUPPO DELLA
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA
DELLA PADANIA**

*Consequentemente all'A. C. 5267 dopo
l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Consequentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord
per l'indipendenza della Padania**
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).